

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREA PUBBLICA

Descrizione

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore. In occasione di particolari eventi o manifestazioni, è possibile somministrare alimenti e bevande - previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e notifica sanitaria alimentare (Reg,CE/852/2004) - in deroga al possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- **può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione** e ai locali o aree in cui si svolge;
- non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

Si precisa che la suddetta SCIA è condizionata al rilascio di autorizzazione all'[occupazione di suolo pubblico](#) da parte degli uffici preposti.

Modalità di richiesta:

Per avviare un'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per **attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande**;
- la SCIA sanitaria per attività SENZA sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004.

Requisiti del richiedente:

L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è soggetta al possesso dei requisiti soggettivi morali di cui sotto e alla [notifica sanitaria alimentare](#).

Requisiti soggettivi morali (ad esclusione degli enti del terzo settore):

Essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1 931, n. 773).

Art. 71, D.Lgs. n. 59/2010:

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

- b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Non devono sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (**art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159**, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Costi:

I costi sono indicati nel “TARIFFARIO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP” approvato dal Comune di Melfi – Link <https://www.comune.melfi.pz.it/page/suap>. Il pagamento va effettuato tramite PAGOPA.